



LICEO SCIENTIFICO – LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZ. MUSICALE
“Farnesina”

Via dei Giochi Istmici, 64 – Roma Tel 06 36299595 Fax 06 36309457
RMPS49000C@istruzione.it - RMPS49000C@pec.istruzione.it
<http://www.liceofarnesina.it>
Distretto Scolastico 28° - Cod. Fisc. 05723890587

Roma, 18 agosto 2011
Prot.n. 4676/ C7M
ALBO
Pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica
il giorno 18.08.2011

Oggetto: Avviso di indizione di Bando per la costituzione di graduatorie per incarichi e supplenze di discipline musicali presso il Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale “Farnesina” di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto	Il DPR 15 marzo 2010: regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” ed in particolare gli articoli 7 e 13 (ed in particolare commi 3; 6; 8);
Visto	Il DPR 275/99;
Vista	la convenzione stipulata il 3 Agosto 2010 tra il Liceo Farnesina di Roma e il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ai sensi dell’art. 13 comma 8 del citato DPR del 15 marzo 2010 e finalizzata all’istituzione della sezione Musicale del Liceo Musicale e Coreutico ed il successivo atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Liceo Farnesina e il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, firmato il giorno 14 Settembre 2010;
Vista	la nota del MIUR -Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico- Prot.n.A00DGPER n.5358 del 25 maggio 2010 avente per oggetto “ <i>Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino – nuovo invio All.E</i> ”, e visto che la stessa nota ricorda che gli insegnamenti di Esecuzione e interpretazione, Laboratorio di musica di insieme, Tecnologie musicali, Teoria analisi e composizione sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8 DPR 15 marzo 2010 recante Regolamento Licei;
Vista	la nota MIUR Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale del personale scolastico Prot.n.AOODGPER 6747 del 15/7/2010 ed in particolare delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nella nota alle lettere a) e b);
Vista	la nota MIUR del 26 luglio 2010 a firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica e del Direttore Generale AFAM;

Vista	la nota MIUR, Dipartimento per l'Istruzione –Direzione Generale per il personale scolastico– prot. n. 7521 del 6 agosto 2010 (Conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici);
Considerato	che la Nota MIUR prot. n.7521 del 6 agosto 2010 scrive che in caso di esaurimento degli elenchi compilati secondo le istruzioni della nota stessa <i>“le istituzioni scolastiche procederanno all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori o da successive Convenzioni integrative”</i> ;
Vista	la nota ministeriale prot.n.AOODPIT 272 del 14 marzo 2011 -Allegato E-tabella dei licei;
Visto	il D. M. n. 62 del 13 luglio 2011;
Vista	l’O. M. n. 64 del 21 luglio 2011.

DECRETA

Art.1.Emanazione.

E’ emanato il Bando per la costituzione di graduatorie per incarichi e supplenze di discipline musicali presso il Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale – Liceo Farnesina di Roma

Art.2.Discipline per cui è indetto il Bando e validità degli elenchi/graduatorie

1.Il bando è indetto per le seguenti discipline:

a) Esecuzione e interpretazione per i seguenti strumenti (sia principale che complementare):

- Canto
- Chitarra
- Clarinetto
- Contrabbasso
- Flauto
- Oboe
- Pianoforte
- Strumenti a percussione
- Tromba
- Viola
- Violino
- Violoncello

b) Laboratorio di musica d’insieme

c) Tecnologie musicali

d) Teoria, analisi e composizione

e) Storia della Musica

2. Ai sensi della nota MIUR prot. n.7521 del 6 agosto 2010, dell’art. 2 del D.M. 47 del 26.05.2011 e dell’art.1 comma 1 del D.M. 62 del 13 .07.2011, gli elenchi/graduatorie di cui al presente bando avranno valore annuale, prorogabile con atto dirigenziale, con o senza integrazioni fino al permanere della fase transitoria indicata nelle note alla tabE allegata all’art. 6 della O.M. n. 42 del 21 luglio 2011, fatti salvi ulteriori interventi normativi che regolino con diversa modalità il reclutamento dei docenti delle discipline riferite agli insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’art. 13, c.8 del DPR 15/3/2010 n. 89.

Art.3.Titoli in cui è suddiviso il Bando e modalità di costituzione elenchi docenti.

Il **titolo Primo riguarda** gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la provincia di Roma, prevista dall'art.1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 e in possesso dei titoli previsti dalla nota MIUR prot n.272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, ripresa anche dalla O.M. n. 64 del 21 luglio 2011.

Il **Titolo Secondo riguarda** gli aspiranti non in possesso dell'insieme dei diversi requisiti indicati dalla nota MIUR prot n.272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, ripresa anche dalla O.M.n.64 del 21 luglio 2011 che saranno inseriti in coda.

Il **Titolo Terzo** contiene norme comuni.

Per ognuna delle discipline (ed analiticamente per ogni strumento della disciplina Esecuzione ed Interpretazione) di cui all'art.2 del presente bando, saranno costituiti appositi elenchi in cui, dopo attenta e puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, saranno dapprima inclusi i candidati secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077. Successivamente, saranno inclusi i docenti di cui al Titolo II, graduati secondo il totale dei punteggi attribuiti così come indicato agli articoli 10-15 del presente bando.

TITOLO I

Aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la provincia di Roma per le classi di concorso A031, A032, A077 in possesso dei titoli previsti dalla nota MIUR protn.272 del 14 marzo 2011 – Allegato E¹, ripresa dalla O. M. n. 64 del 21 luglio 2011.

Art. 4.Esecuzione e interpretazione.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco per la copertura dei posti eventualmente disponibili e delle supplenze temporanee per l'insegnamento di Esecuzione e interpretazione gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. c) della legge 27.12.2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032, A077, in possesso dei titoli previsti dall'art. 6 dalla O. M. n. 64 del 21 luglio 2011 e allegata tab. E della nota ministeriale prot. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011, che devono essere dichiarati, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile.

Art.5.Laboratorio di musica di insieme.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco per la copertura dei posti eventualmente disponibili e delle supplenze temporanee per l'insegnamento di Laboratorio di musica d'insieme gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. c) della legge 27.12.2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032, A077 che siano in possesso dei titoli previsti dall'art. 6 dalla O. M. n. 64 del 21 luglio 2011 e allegata tab. E della nota ministeriale prot. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011, che devono essere dichiarati, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile.

Art.6Tecnologie musicali.

¹ La tabella E della nota ministeriale prot. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011 è allegata al presente Bando.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco per la copertura dei posti eventualmente disponibili e delle supplenze temporanee per l'insegnamento di tecnologie musicali gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. c) della legge 27.12.2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032, A077 che siano in possesso dei titoli previsti dall'art. 6 dalla O. M. n. 64 del 21 luglio 2011 e allegata tab.E della nota ministeriale prot. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011, che devono essere dichiarati, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile.

Art.7Teoria, analisi e composizione.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco per la copertura dei posti eventualmente disponibili e delle supplenze temporanee per l'insegnamento di Teoria, analisi e composizione gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, c. 605, lett. c) della legge 27.12.2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032, A077 che siano in possesso dei titoli previsti dall'art. 6 dalla O. M. n. 64 del 21 luglio 2011 e allegata tab.E della nota ministeriale prot. A00DPIT 272 del 14 marzo 2011, che devono essere dichiarati, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile.

Art.8 Storia della musica.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco per la copertura dei posti eventualmente disponibili e delle supplenze temporanee per l'insegnamento Storia della musica gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, c.605, lett. c) della legge 27.12.2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032, A077 che siano in possesso dei titoli previsti dall'art.6 dell'O.M.n.64 del 21 Luglio 2011 e allegata tab.E della nota ministeriale prot.A00DPIT 272 del 14 marzo 2011, che devono essere dichiarati, tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile, purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233) congiuntamente a diploma di conservatorio.

Art. 9 Domande.

1.La domanda deve contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) possesso di abilitazione A031 o A032 o A077;
- b) inserimento, con indicazione della fascia, del numero di posto e del relativo punteggio, nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Roma;
- c) possesso dei titoli, da indicare dettagliatamente, indicati come requisiti dalla nota MIUR prot. n.272 del 14 marzo 2011 – allegato E, ripresa anche O. M. n 64 del 21 luglio 2011;

TITOLO II

Aspiranti non in possesso dell'insieme dei diversi requisiti indicati dalla nota MIUR prot.n. 272 del 14 marzo 2011 – allegato E, ripresa dall'O.M. n 64 del 21 luglio 2011 che saranno inseriti in coda agli elenchi dei docenti di cui al Titolo I.

Art.10.Esecuzione e interpretazione.Requisiti di ammissione e titoli valutabili.

Requisito: Possesso di diploma di Conservatorio per lo specifico strumento come indicato all'art.2, punto d2) del D.M.62/2011.

La graduatoria dei docenti per ogni singolo strumento a bando della disciplina Esecuzione e interpretazione sarà definita a partire dai seguenti elementi:

- A)Punteggio derivante dal possesso dei titoli di studio valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);
- B)Punteggio derivante dal possesso titoli artistico-culturali-professionali di cui all'art.15 (fino ad un massimo di 66 punti);
- C)Punteggio derivante dal servizio di insegnamento, nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado ovvero per la medesima disciplina nei Licei Musicali istituiti ai sensi del DPR 89/2010 (fino ad un massimo di 24 punti).

Art.11.Laboratorio musica di Insieme. Requisiti di ammissione e titoli valutabili.

Requisito: possesso di qualsiasi diploma di Conservatorio (come indicato all'art. 2, punto d2) del D.M. 62/2011) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 30 crediti nei settori disciplinari della musica da camera o d'insieme, dell'accompagnamento o della collaborazione strumentale, della direzione di gruppi corali e/o strumentali.

La graduatoria sarà definita a partire dai seguenti elementi:

- A)Punteggio derivante dal possesso dei titoli di studio valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);
- B)Punteggio derivante dal possesso titoli artistico-culturali-professionali di cui all'art.15 (fino ad un massimo di 66 punti);
- C)Punteggio derivante dal servizio di insegnamento, nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado ovvero per la medesima disciplina nei Licei Musicali istituiti ai sensi del DPR 89/2010 (fino ad un massimo di 24 punti).

Art.12.Tecnologie musicali: requisiti di ammissione e titoli valutabili.

Requisito: possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03;
- Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n.1 dell'8.1.2004; - Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007;
- Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento);
- Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

La graduatoria sarà definita a partire dai seguenti elementi:

- A)Punteggio derivante dal possesso dei titoli di studio valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);

B)Punteggio derivante dal possesso titoli artistico-culturali-professionali di cui all'art.15 (fino ad un massimo di 66 punti);

C)Punteggio derivante dal servizio di insegnamento, nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado ovvero per la medesima disciplina nei Licei Musicali istituiti ai sensi del DPR 89/2010 (fino ad un massimo di 24 punti).

Art.13.Teoria, analisi e composizione. Requisiti di ammissione e titoli valutabili.

Requisito: possesso di uno dei seguenti titoli: diploma accademico di composizione; di direzione di orchestra; di organo; di direzione del coro; di direzione e strumentazione per banda.

La graduatoria sarà definita a partire dai seguenti elementi:

A)Punteggio derivante dal possesso dei titoli di studio valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);

B)Punteggio derivante dal possesso titoli artistico-culturali-professionali di cui all'art.15 (fino ad un massimo di 66 punti);

C)Punteggio derivante dal servizio di insegnamento, nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado ovvero per la medesima disciplina nei Licei Musicali istituiti ai sensi del DPR 89/2010 (fino ad un massimo di 24 punti).

Art.14.Storia della musica. Requisiti di ammissione e titoli.

Requisito: possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45 titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 pubbl.G.U.7.10.2009, n.233) congiuntamente a diploma accademico di conservatorio.

La graduatoria sarà definita a partire dai seguenti elementi:

A)Punteggio derivante dal possesso dei titoli di studio valutabili (fino ad un massimo di 10 punti);

B)Punteggio derivante dal possesso titoli artistico-culturali-professionali di cui all'art.15 (fino ad un massimo di 66 punti);

C)Punteggio derivante dal servizio di insegnamento, nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, ovvero nella scuola secondaria di secondo grado ovvero per la medesima disciplina nei Licei Musicali istituiti ai sensi del DPR 89/2010 (fino ad un massimo di 24 punti).

Art.15.Per tutti gli insegnamenti: punteggio derivante dal possesso di titoli artistico-culturali-professionali.

La valutazione dei titoli artistico- culturali-professionali farà riferimento a:

- concerti e rilevanza degli stessi
- corsi di perfezionamento o masterclass per la disciplina cui si riferisce la graduatoria, non valutabili tra i titoli di studio
- pubblicazioni (testi a stampa e composizioni) con autocertificazione del deposito legale delle stesse
- pubblicazione di incisioni (dischi, cd, dvd)
- complesso dell'attività artistica svolta

I titoli artistico- culturali-professionali andranno presentati secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art.16.Requisiti generali di ammissione.

1.Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
- c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.01.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, c.4, DPR 693/1996 e legge 226 del 23 agosto 2005).

2.Ai sensi dell'art.3 del DPCM 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) conoscenza della lingua italiana;
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3.Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,c.1,lett.d del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto Scuola (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992,n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione

4.Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,

l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art.17.Domande: modalità di presentazione e termini; esclusioni.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata ed in ogni caso inderogabilmente entro le ore 13,00 di mercoledì 31 agosto 2011. Non saranno accolte domande inviate per posta elettronica.

L'indirizzo cui inviare o presentare la domanda è il seguente:

Liceo Statale "Farnesina"
Via dei Giochi Istmici 64 – 00135 Roma

2. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (allegato A per gli aspiranti di cui al Titolo I; allegato A 2 per gli aspiranti di cui al Titolo II;).

Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso dei titoli richiesti per le diverse graduatorie, i titoli valutabili ed i titoli artistico-culturali e professionali la cui documentazione deve essere prodotta in allegato alla domanda (anche mediante autocertificazione).

La domanda deve essere firmata, pena l'esclusione.

Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo del candidato, un recapito telefonico e, se posseduto, un indirizzo di posta elettronica.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità, controfirmata dal candidato.

3. Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato esplicitamente, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui ai titoli I e II del presente Bando e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, ai soli fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto.

4. Gli aspiranti che intendano presentare domanda per l'inserimento in più elenchi sono tenuti a presentare una domanda per ogni specifica disciplina nel cui elenco chiedono di essere inseriti.

5. Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata.

6. Qualora il candidato abbia già presentato domanda e allegato documentazione presso questo Liceo "Farnesina" di Roma in occasione del precedente bando, può fare riferimento, senza necessità di ripresentarla, alla documentazione già presentata con la precedente domanda, integrarla se in possesso di nuovi titoli valutabili, **ma deve assolutamente ripresentare la domanda e le dichiarazioni ad essa collegate.**

7. E' motivo di esclusione:

- a. la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Bando;
- b. la domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido documento di identità controfirmata;
- c. il mancato possesso dei requisiti prescritti;

8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla

competente autorità scolastica.

Art.18.Numero massimo di titoli artistico-culturali-professionali ritenuti più significativi e valutazione.

Al fine di segnalare alla Commissione esaminatrice elementi utili per la valutazione del profilo,l'aspirante indicherà, nell' apposito modulo, tra i titoli artistico-culturali-professionali di cui al precedente articolo 15, i titoli ritenuti maggiormente significativi fino a un massimo di:

5 titoli per la sezione attività concertistica

5 titoli per la sezione pubblicazioni edite

5 titoli per la sezione pubblicazione di incisioni

Si ricorda che la valutazione complessiva delle precedenti tre sezioni non può superare i 54 punti.

La totale assenza di tali segnalazioni comporterà esclusivamente la valutazione del complesso dell'attività artistica, fino ad un massimo di 12 punti.

Il punteggio totale dei titoli artistico-culturali-professionali non può superare i 66 punti.

Art.19.Valutazione requisiti e titoli per gli aspiranti di cui al titolo II

1. Fermo restando l'accertamento del possesso del titolo di studio fissato come requisito di accesso, I titoli di studio valutabili e i corrispondenti punteggi da assegnare fino ad un massimo di punti 10, sono indicati nella Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B), che fa parte integrale del presente bando.

2. Per la valutazione dei titoli artistico-culturali-professionali il punteggio massimo assegnabile è di punti 66 come comprendenti la valutazione dei titoli segnalati come più significativi (cfr. art. 18) fino a un massimo di 54 punti, e la valutazione del complesso dell'attività artistica fino a un massimo di 12 punti;

3. Sono valutabili, come specificato nella Tabella Allegato B, fino ad un massimo di punti 24, i servizi di insegnamento svolti nei conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, nelle scuole secondarie di II grado o presso un liceo musicale istituito ai sensi del DPR 89/2010.

Tutti i servizi saranno valutati esclusivamente previa presentazione dei certificati rilasciati dalle istituzioni dove gli stessi sono stati prestati.

4. La tabella di valutazione dei titoli è allegata al presente Bando come Allegato B

Art.20.Commissione di Valutazione

1. Per la valutazione dei titoli artistico-culturale-professionale ci si avvarrà della competenza

tecnico – scientifica dei docenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

La commissione per la valutazione è nominata dal dirigente scolastico ed è composta da

a) un docente del Liceo Farnesina

b) un assistente amministrativo

c) due docenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

ed è presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo Farnesina

3. La commissione determina, all'avvio del proprio lavoro, i criteri in base ai quali valutare i titoli artistico-culturali-professionali

4. Per i componenti della commissione non sono previsti oneri aggiuntivi rispetto a quelli spettanti per le normali attività di servizio

Art.21.Punteggi minimi e non riconoscimento idoneità.

L'inclusione in uno o più elenchi/graduatorie, da un lato non è vincolata ad un punteggio minimo e, dall'altro, dai punteggi ottenuti non deriverà in nessun caso il riconoscimento di idoneità o di titoli ad essa comunque assimilabili, a meno di specifico e successivo intervento normativo.

Art.22.Pubblicazione elenchi/graduatorie - Reclami e ricorsi.

1. Il dirigente dispone la pubblicazione degli elenchi/graduatorie all'albo della sede del Liceo Farnesina e sul sito del Liceo (<http://www.liceofarnesina.it>)

2. Il dirigente si riserva la formazione e pubblicazione delle graduatorie/elenchi, riferite agli insegnamenti di cui all'art. 2 a),b),c),d)e) del presente testo anche in tempi diversi tra loro, e ciò in riferimento all'urgenza di avere disponibili i docenti effettivamente necessari in base agli strumenti ed alle discipline per i quali è effettivamente richiesto l'insegnamento a partire dall'avvio dell'anno scolastico 2011/2012.

3. Nell'eventualità che le domande di partecipazione al bando siano eccedenti a fronte di un numero limitato di ore da assegnare, il Dirigente Scolastico potrà pubblicare anche graduatorie riferite alle sole domande di docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, per la provincia di Roma per le classi di concorso A031, A032 e A077 (docenti di cui sopra al Titolo I).

4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati al Dirigente del Liceo Farnesina di Roma che gestisce la domanda. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

5. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione alle procedure. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura; nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

Art.23.Trattamento dei dati personali.

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente bando.

Roma, 18 agosto 2011	il Dirigente Scolastico Olga Olivieri
----------------------	--